



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Liceo Classico G. D'Annunzio di Pescara

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2021

Disposizioni per la promozione dell'arte di strada negli spazi pubblici del territorio comunale e nazionale

ONOREVOLI SENATORI! - La strada è il luogo dell'incontro, il luogo della vita, delle cose che accadono, dello scorrere degli eventi, è la memoria fisica della città, delle sue manifestazioni, della sua routine rumorosa e affollata. È un luogo in cui si passa e raramente si sta. Alcuni vi restano invece e rimangono a tal punto da sentirsene parte, diventano "di strada", gli artisti per esempio. Funamboli, prestigiatori, giocolieri, mimi, cantanti, danzatori si sottraggono ad un palcoscenico convenzionale per esibirsi in strada, regalando arte e bellezza al nostro consueto scenario urbano. Altro esempio visivo sono i Writers che, realizzando opere su muri e supporti, danno una seconda possibilità ad edifici e luoghi che la città stessa spesso rinuncia a sistemare con risorse pubbliche. Sono esempio di creatività, inventiva, vitalità, colore che parte dalla loro persona per diffondersi sia in chi si ferma a guardarli che negli edifici e palazzi attorno. Diventano catalizzatori di luce e di energia.

Proprio in questo periodo in cui è stato più difficile vivere lo spazio urbano a causa dell'emergenza sanitaria, il "vuoto" delle città è stato reso ancora più evidente dalla chiusura dei teatri, dei musei, dei cinema, dall'assenza di spettacoli, di concerti e soprattutto di quelle manifestazioni culturali, sempre più diffuse negli ultimi anni in quasi tutte le città d'Italia e del mondo, che vedono protagonisti gli artisti di strada. Il Festival di Ferrara Buskers, per esempio, esistente dal 1998, quest'anno per via della pandemia è stato fortemente ridimensionato, tolto dalla strada e collocato ai cortili dei palazzi più importanti della città.

Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, ma

particolarmente per chi si occupa di arte e spettacolo e ancora di più per chi si esibisce nelle piazze e nelle strade. D'altra parte il periodo di distanziamento sociale a cui siamo costretti potrebbe trasformarsi invece in un'occasione per promuovere finalmente l'arte di strada in tutte le sue forme attraverso spettacoli e laboratori da realizzare in spazi aperti. Con il nostro disegno di legge infatti vogliamo considerare l'arte di strada nella sua accezione più ampia, come "arte pubblica", nel suo rapporto col territorio e con la cittadinanza e nel suo ruolo di strumento generatore di comunità in grado di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione dello spazio pubblico. L'arte di strada non è una semplice forma di spettacolo, non è una semplice espressione artistica, ma un veicolo di conoscenze, i cui depositari sono gli artisti e la sua caratteristica fondamentale è proprio la modalità di rappresentazione che si basa sulla stretta relazione tra spettacolo, pubblico e luogo. Artisti di strada sono riusciti a portare negli occhi di casuali e frettolosi passanti immagini che probabilmente non avrebbero mai incontrato, come le immagini ispirate al Codex Seraphinianum di Luigi Serafini, un libro di grande successo nella categoria Art e Design, opera del tutto fantastica molto nota a un ristretto pubblico di addetti ai lavori. Cosa sarà rimasto nella mente degli spettatori non è dato saperlo, ma di certo la mediazione culturale è evidente. Un altro esempio è rappresentato dall'esperienza del Teatro delivery a Milano che porta il teatro all'interno dei cortili dei condomini e nelle case.

Ripartire dallo spazio pubblico significa allora recuperare lo spirito dell'articolo 9 della Co-

stituzione italiana, per è cui la Repubblica e quindi i cittadini che hanno il diritto dovere di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico artistico e di promuovere la cultura e la ricerca. La Convenzione di Faro, ratificata lo scorso settembre, quindici anni dopo che la Convenzione è stata siglata a Faro, in Portogallo, il 27 ottobre del 2005, non è altro che ribadire e applicare quanto scritto nella nostra Costituzione. La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, la Convenzione di Faro appunto, stabilisce infatti che il patrimonio culturale, come dice Giuliano Volpe, presidente emerito del Consiglio Superiore Beni Culturali e paesaggistici, non è proprietà dei professori, degli storici dell'arte, del ministero. Il patrimonio culturale è un insieme di risorse e non di cose che le popolazioni individuano come espressione di cultura, tradizioni, sensibilità. La Convenzione apre una visione di ampia portata perché si passa dal diritto del patrimonio culturale al diritto al patrimonio culturale per tutti. Tali intuizioni erano già presenti nella Convenzione internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale del 2003, ratificata dall'Italia nel 2007. Il patrimonio culturale non è solo costituito da monumenti o oggetti, come indicato nella Convenzione Unesco del 1972, ma anche dalle espressioni orali, arti dello spettacolo, consuetudini sociali, eventi rituali e festivi, conoscenze pratiche concernenti la natura e l'universo, artigianato tradizionale. Già nella Convenzione del 2003 appaiono termini come salvaguardia, comunità di eredità e responsabilità. Facciamo in modo che questi principi non rimangano solo sulla carta! All'art. 15 della Convenzione 2003 si invitano gli Stati a fare "ogni sforzo per garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione". La nostra Costituzione italiana, ancora, all'arti-

colo 3 afferma che è "compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Aggiungiamo anche culturale! In molte città proprio gli artisti di strada sono stati promotori di una pratica di cittadinanza attiva, diretta alla rigenerazione artistica del territorio. Eppure questi artisti, sia dello spettacolo di strada sia street artist, devono ancora scontrarsi con molti pregiudizi, alle prese con legislazioni diverse da regione a regione, da comune a comune. In Italia, il teatro di strada non era contemplato nella legge sul teatro e il libero esercizio a cappello era bandito dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto n.773 del 1931, che è stato abrogato, ad esclusione dell'ultimo comma, solo nel 2001 con l'articolo 6 del regolamento (D.P.R. 28 maggio 2001, n.311). Inoltre molti artisti sono stati portati in tribunale per i reati di imbrattamento e di danneggiamento, in base agli articoli 635 e 639 del Codice penale, anche nei casi in cui l'opera, spesso di notevole pregio artistico, era stata realizzata su supporti già danneggiati o rovinati. (Vedi il caso Alicè).

Tra i paesi europei la Francia è sicuramente quello che più di tutti ha promosso le attività legate all'arte di strada: nasce nel 1993 il Centro di Documentazione sulle arti di strada, Hors Les Murs; viene riconosciuta ufficialmente l'attività di Lieux Publics, un centro di residenza per artisti a Marsiglia che diventa il primo Centro Nazionale delle arti di Strada; si attua la prima iniziativa a favore della formazione specifica finanziata dallo stato in materia di arti di strada Formation Avancée Itinerante des Arts de la rue, che mira alla preparazione di figure professionali in grado di preparare spettacoli di alta qualità. Ma l'elemento certamente più caratteristico del mo-

dello di organizzazione dello spettacolo dal vivo in Francia è il Regime di Intermittenza dello spettacolo del 1936, che stabilisce un'assicurazione speciale contro la disoccupazione, un sistema di protezione che nei periodi di inattività viene incontro alle difficoltà legate all'atipicità del lavoro dell'artista.

Per tutelare tale categoria sono sorte alcune associazioni come la F.N.A.S. (Federazione Nazionale Arti di Strada), AGIS (Associazione generale Italiana dello Spettacolo), A.M.I.C.A (Artisti Multimodali Italiani Codacons per l'arte). Recentemente sono state presentate due proposte di legge a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, una da parte dell'onorevole Gribaudo e l'altra da parte del senatore Verducci, che dimostrano quanto sia urgente intervenire in questo settore.

Con il nostro disegno di legge intendiamo in particolare collegare le arti di strada alla politica culturale delle città, secondo i principi della Convenzione di Faro e in relazione anche a quanto affermato dalla Commissione europea, nel 2018, nella Comunicazione al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, e al Comitato delle regioni, "Una nuova agenda europea per la cultura: "La cultura, le arti, la creatività e le industrie creative sono interdipendenti. La combinazione di conoscenze e competenze specifiche dei settori creativi della cultura con quelle di altri settori, fra cui le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, il turismo, l'attività produttiva, i servizi e il settore pubblico, favorisce la generazione di soluzioni innovative".

Molti esempi in Italia e nel mondo evidenziano queste potenzialità di intervento dell'arte di strada sulla società. Per esempio la scuola elementare Lola Di Stefano di Roma ha realizzato una breve esperienza di arte di strada nell'ambito delle attività didattiche per seminare nelle giovani menti il senso di partecipazione attiva a un sistema sociale com-

plesso quale è oggi una grande città. Pensiamo all'esperienza realizzata per iniziativa di una privata struttura a Palermo nell'ambito del progetto Borgo Vecchio Factory e finalizzata a un tentativo di riscatto sociale dei bambini. Consideriamo anche il tempo che questi artisti dedicano allo studio, alla ricerca, alla preparazione, all'aggiornamento professionale; questo tempo è indispensabile e parte integrante dell'effettivo lavoro.

Il nostro disegno di legge pertanto vuole intervenire sui seguenti punti: il riconoscimento ufficiale delle arti di strada come capaci di creare punti di bellezza e di novità all'interno delle nostre città, di rivalutare lo spazio pubblico e di favorire la partecipazione dei cittadini alla tutela e alla valorizzazione del territorio, di contribuire alla coesione sociale, alla rigenerazione estetica e culturale dell'ambiente costruito e al rafforzamento della capacità attrattiva dei luoghi. (Articolo 1); la promozione dell'arte di strada attraverso progetti finanziati dal Ministero della Cultura e l'emanazione di bandi per borse di studio e per la selezione della capitale italiana dell'arte di strada (Articolo2); l'istituzione di una regolamentazione unica in tutto il territorio italiano per gli artisti di strada (Articolo 3); la definizione di arte di strada (Articolo 4) e l'istituzione di un Albo nazionale degli Artisti di Strada (Articolo 5); la modalità di esibizione e di espressione artistica (Articolo 6); l'istituzione di un reddito di formazione artistica (Articolo7); lo stanziamento di contributi per chi esercita in maniera continuativa l'arte di strada e per chi ne favorisce la promozione attraverso manifestazioni, rassegne e festival (Articolo 8); la collaborazione artistica stabile tra amministrazioni comunali, cittadini e artisti di strada, attraverso la creazione di una Commissione patrimoniale artistica (Articolo 9); lo stanziamento di una quota del Fondo Unico per lo Spettacolo destinato all'Arte di Strada (Articolo 10).

Gli artisti di strada possono rappresentare pertanto quella mediazione culturale, sempre più necessaria, nelle nostre società caratterizzate in senso interculturale, per promuovere la partecipazione della società civile alla vita politica della propria città. C'è bisogno, per questo, sempre più di appartenenza e di partecipazione, di presa in carico da parte degli abitanti della propria città. Occorre ritornare a una cittadinanza vera e recuperare quel bene immateriale presente nella città invisibile: come dice Cicerone, "società più intima è quella di appartenere alla stessa città".

Vogliamo concludere con una riflessione di Paolo Inghilleri, ordinario di psicologia sociale all'Università degli Studi di Milano, che nel suo libro, intitolato Luoghi che curano, riconosce che è vitale oggi più che mai il recupero dei beni comuni: essi infatti "costituiscono una vera e propria forma di capitale, un capitale sociale, cioè un sistema di relazioni attraverso il quale è possibile trasmettere informazioni e risorse cognitive". I beni comuni sono processi che prima di tutto creano relazione e appartenenza "e questo porta alla nascita di una nuova qualità di cittadinanza che possiamo chiamare cittadinanza psicologica", cioè al "fatto di sentirsi davvero appartenenti alla collettività e ai luoghi della nostra vita e di agire di conseguenza, come cittadini responsabili capaci di sviluppare comportamenti virtuosi che fanno star bene noi e fanno star bene la collettività".

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1

(Principi)

1. La Repubblica, conformemente ai principi della Convenzione di Faro, riconosce l'arte di strada forma di espressione artistica capace di contribuire efficacemente alla creazione di comunità sostenibili e società coese nel rispetto del patrimonio culturale e della diversità culturale.

Articolo 2

(Promozione dell'arte di strada)

1. Il Ministero della Cultura, in linea con i principi della Convenzione di Faro, finanzia progetti artistici nel settore dell'arte di strada, la creazione di spazi e laboratori deputati all'elaborazione creativa, le attività di formazione e aggiornamento degli artisti di strada; predispone ed emana bandi per l'attivazione di percorsi culturali nelle scuole, nei Comuni che promuovono l'arte di strada attraverso incontri, seminari e convegni; istituisce borse di studio per giovani artisti di strada che si sono segnalati nelle manifestazioni comunali e regionali.

2. Il Ministero della Cultura predispone un bando annuale per la selezione della Capitale italiana degli Artisti di Strada.

Articolo 3

(Regolamento Unico degli Artisti di strada)

1. Al fine di promuovere l'arte di strada quale momento di aggregazione sociale e arricchimento culturale della collettività in relazione allo spazio urbano la presente legge dispone l'adozione di un Regolamento Unico degli Artisti di Strada che facilita e incentiva il libero esercizio delle arti di strada stabilendo i diritti minimi inalienabili degli artisti che intendono utilizzare spazi pubblici anche in ottemperanza ai doveri derivanti dall'art. 4 della Costituzione per cui "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società".

2. Conformemente al dettato dell'art. 3 della Costituzione, per il quale "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana", il Regolamento unico degli Artisti di strada intende valorizzare le diverse modalità con le quali l'arte di strada può manifestarsi, ma anche disciplinare i conseguenti interventi correlati a queste manifestazioni nell'ambito di ogni territorio comunale.

3. Il Regolamento Unico degli Artisti di Strada definisce:

- a) le norme e moduli per la richiesta dei permessi;
- b) gli obblighi di legge in merito alla tutela del diritto d'autore;
- c) i contratti per le prestazioni rese dagli artisti di strada
- d) le autorizzazioni necessarie e le norme per l'assegnazione degli spazi urbani;

e) le norme di igiene, di sicurezza e di decoro urbano, nonché quelle relative allo smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti nel corso della realizzazione delle opere;

f) le caratteristiche dei materiali, degli strumenti e delle attrezzature mobili necessari per svolgere le attività

g) le norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;

h) i contratti per le prestazioni rese dagli artisti di strada;

i) i divieti, le responsabilità e le sanzioni.

3. Il Regolamento viene pubblicato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4

(Definizione)

1. Per arte di strada si intende:

a) le espressioni di artisti che, su spazi autorizzati o su superfici e supporti propri, realizzano graffiti, disegni, parole e tecniche più elaborate, come, a mero titolo esemplificativo, lo stencil, le installazioni, i murales, gli stickers e i poster, per essere posti in spazi aperti al pubblico.

b) spettacoli di strada, di cui al Decreto legislativo 28 febbraio 2005 (GU Serie generale n. 79 del 06-04-2005), espressioni artistiche di giocolieri, clown, acrobati, equilibristi, trampolieri, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, con particolare riferimento a esibizioni musicali, spettacoli, teatrali, di danza svolte liberamente in spazi aperti al pubblico.

Articolo 5

(Istituzione di un Albo professionale degli artisti di strada e requisiti per l'iscrizione all'Albo)

1. Viene istituito l'Albo Professionale degli Artisti di Strada.

2. Possono iscriversi all'Albo:

a) i cittadini italiani e dell'Unione Europea in possesso di diploma di maturità artistica o di altri titoli inerenti le discipline di arte, musica e teatro;

b) in assenza di titoli specifici i cittadini italiani e dell'Unione Europea in grado di documentare con materiale fotografico o audio/video la qualità della performance artistica e l'idoneità con gli obiettivi della presente legge.

Articolo 6

(Modalità di esibizione e di espressione artistica)

1. L'artista si esibisce sul territorio comunale nel rispetto del codice etico di categoria

2. Gli artisti possono esprimersi attraverso le tecniche e le modalità che rimandano alle manifestazioni artistiche di cui all'art.2 e al Regolamento Unico degli Artisti di Strada.

Articolo 7

(Reddito di formazione artistica)

1. viene istituito il reddito di formazione artistica di 300 euro l'anno per i soggetti che svolgono con continuità l'attività di artisti di strada e sono iscritti all'albo professione degli artisti di strada"

2. il limite minimo di ore lavorative documentate necessarie per richiedere il reddito di formazione artistica è fissato in 100 ore annue.

Articolo 8

(Contributi)

1. Sono assegnati contributi annuali a soggetti pubblici e privati che promuovono, attraverso manifestazioni, rassegne e festival, le espressioni artistiche di strada quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale, di rivitalizzazione delle aree urbane centrali e periferiche.

2. Il Ministero della Cultura emana entro trenta giorni dalla di entrata in vigore della presente legge i termini per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

Articolo 9

(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del Regolamento Unico degli Artisti di Strada, definiscono gli orari e gli spazi per le esibizioni degli artisti di strada, redigono un dettagliato elenco degli spazi urbani messi a disposizione per l'arte di strada, corredato da un'apposita mappa e da fotografie; individuano i locali inutilizzati da più di due mesi o gli spazi in cui i lavori sono fermi da almeno due mesi e ne dispongono l'affitto temporaneo.

2. I Comuni, in linea con le iniziative partecipative ispirate dal piano d'Azione della Convenzione di Faro, al fine di tutelare e valorizzare lo spazio urbano e promuovere le iniziative ritenute più adatte alle peculiarità del territorio e alle proprie tradizioni culturali, istituiscono una Commissione patrimoniale artistica per la tutela e la valorizzazione dello spazio urbano.

3. La Commissione patrimoniale artistica ha durata triennale ed è costituita dal Sindaco o da un suo delegato, dall'Assessore alla Cultura, da una rappresentanza di artisti di strada, da un numero di cittadini stabilito dal Consiglio Comunale sulla base del numero degli abitanti.

4. La Commissione patrimoniale artistica segnala gli spazi di degrado urbano, elabora un programma triennale di educazione artistica al territorio e alla sua valorizzazione da attuare in collaborazione con la cittadinanza, salvaguarda e tutela le opere di particolare pregio realizzate nel territorio dai giovani artisti di strada.

5. Le Amministrazioni comunali inseriscono nei regolamenti urbanistico edilizi l'obbligo, per il proprietario dell'edificio che intende eseguire lavori di demolizione o rifacimento o pitturazione delle pareti esterne, di indicare nelle comunicazioni per attività libera (CILA) o nelle dichiarazioni sostitutive dei titoli edilizi (SCIA e DIA) o nella richiesta di permesso edilizio la presenza sul muro di un'opera di graffitismo o Street art.

6. Le Amministrazioni comunali provvedono alla stipula di convenzioni con il Ministero della Cultura e con le Regioni per il finanziamento delle iniziative di cui alla presente legge.

7. I Comuni entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge pubblicano emanano e pubblicano il regolamento della Commissione patrimoniale artistica di cui al comma 2.

Articolo 10

(Finanziamenti)

1. Per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione presso il Ministero della Cultura al-

l'interno del Fondo Unico per lo Spettacolo di
una quota a favore della Promozione dell'arte
di Strada.